



## Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

### Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.4867/2017 del 31/05/2017

Prot. n.133321/2017 del 31/05/2017  
Fasc.2000.12.9 / 1986 / 4243

**Oggetto: De Andreis S.r.l. Autorizzazione di rinnovo e contestuale variante non sostanziale dell'impianto in Bareggio (MI) - Via Monte Nero n. 3., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.**

#### IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

##### Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 24/2017 del 31/01/2017 avente ad oggetto "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la città metropolitana di Milano 2017-2019 (PTPCT 2017-2019)*"

**Considerato** che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

**Preso atto** delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

**Visti:**

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*";
- la legge regionale n. 26/2003 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";

**Richiamati:**

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n.10649/2007 del 23/05/2007, avente ad oggetto "*Ditta DE ANDREIS S.r.L., con sede legale ed insediamento in Bareggio, Via Monte Nero n.3. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da effettuare presso l'impianto ubicato nel comune di Bareggio, via Monte Nero n.3. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. VII/9211 del 31/05/2002 e s.m.i. Art.210 D.Lgs.152/06*";
- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 10228/2010 del 30/09/2010 avente ad oggetto "*De Andreis S.r.L., con sede legale nel Comune di Bareggio, via Monte Nero n.3. Approvazione della variante all'Autorizzazione Dirigenziale n. 204 del 23/05/2007, Racc. gen. n.10649/07, e relativa alla gestione dell'impianto ubicato nel comune di Bareggio (MI), via Monte Nero, 3. Art. 210 del D.Lvo n. 152 del 2006 e smi*";
- il provvedimento della Provincia di Milano R. G. n.10260/2013 del 21/10/2013 avente ad oggetto "*DE ANDREIS S.R.L. con sede legale ed impianto in Bareggio (MI) - Via Monte Nero n. 3. Autorizzazione Provincia di Milano n. 204 del 23/05/2007 come modificata con provvedimento di R.G. n. 10228/2010 del 30/09/2010, all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti (R13, R3, R4, D15) presso l'impianto ubicato in Bareggio (MI) - Via Monte Nero n. 3. Approvazione variante non sostanziale*";
- l'istanza di rinnovo con variante non sostanziale del 23/09/2016, prot. 218534 e gli atti ad essa collegati;

**Dato atto che:**

- l'Impresa De Andreis S.r.l. sede legale ed operativa in Bareggio (MI) - Via Monte Nero n. 3 in data 23/09/2016, prot. 218534, ha presentato istanza di rinnovo con variante non sostanziale;
- l'istanza è pervenuta in forma completa il 24/10/2016, prot. 247089 e con nota del 14/12/2016, prot. 287301 è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 22/05/2017, prot. 125232;
- il Comune di Bareggio con nota pervenuta il 16/01/2017, prot. 10157 ha richiesto la presentazione di una relazione inerente l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica al fine di esprimere parere favorevole;
- l'A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza con nota del 3/04/2017, prot. 83107, in merito alle

varianti richieste non esprime obiezioni. Circa lo scarico delle acque meteoriche rimanda al parere di ATO. Chiede la verifica di eventuale presenza di un corso d'acqua nelle vicinanze dell'insediamento da utilizzare come recapito delle acque di seconda pioggia in alternativa al suolo. Propone di prescrivere alla ditta di usare molta attenzione a non depositare all'aperto, senza copertura, rifiuti che possono rilasciare inquinanti sotto l'azione di dilavamento delle precipitazioni atmosferiche;

- l'A.T.S. Milano Città Metropolitana con nota pervenuta il 1/02/2017, prot. 27058, osserva che la rete interna delle acque nere civili deve essere dotata di pozzetto di campionamento da ubicarsi immediatamente a monte dell'allaccio in pubblica fognatura. Ricorda che devono essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- l'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano con nota del 22/05/2017, prot. 125232, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico di competenza del 18/05/2017, prot. ATO 7801;

**Considerata** la documentazione conservata agli atti, nella quale sono ricomprese le richieste di integrazioni e conseguenti interruzioni dei tempi di procedimenti;

**Dato atto** che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 3.472,00 euro (ricevute del versamento datate 20/09/2016 e 24/10/2016, prot. gen. n. 218534/2016 e 247089/2016);

**Determinato**, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in **61.306,12=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

**Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa XXX, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:**

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- autorizzazione allo scarico in pozzo perdente;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

**Richiamati** i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 29/05/2017 (prot. n. 131401) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato tecnico emissioni idriche: Risultanze dell'istruttoria del 26/01/2017 (prot. n. 20383);
- Allegato Scarichi idrici emesso da ATO: Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura del 18/05/2017, prot. 7801 (prot. gen. n. 125232 del 22/05/2017);
- Elaborato grafico Tav. U, avente oggetto "Planimetria generale con disposizione zone operative e schema fognario" datata aprile 2017;

**Tutto ciò premesso,**

### **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo con variante non sostanziale dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 10649/2007 del 23/05/2007, come già modificato successivamente con gli atti R.G. n. 10228/2010 del 30/09/2010 e R. G. n.10260/2013 del 21/10/2013 rilasciato all'Impresa De Andreis S.r.l., con sede legale ed insediamento in Bareggio, Via Monte Nero n.3, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici e alla Tav. U "Planimetria generale con disposizione zone operative e schema fognario" datata aprile 2017, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché

### **FATTO PRESENTE CHE**

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 1/06/2027;
- il rinnovo del contratto di affitto/locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima

della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;

- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208.
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;
- l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto.
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
  - garanzia finanziaria determinata in **61.306,12=** con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione e conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;
  - l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
  - il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
    - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
    - scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
  - copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

#### **INFORMA CHE:**

- il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Ditta e per opportuna informativa ai seguenti indirizzi:
  - Comune di Bareggio (comune.[bareggio@pec.regione.lombardia.it](mailto:bareggio@pec.regione.lombardia.it));
  - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ([dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it));
  - A.T.S. Milano Città Metropolitana ([dipartimentoprevenzione@pec.aslmi1.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.aslmi1.it));
  - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano ([atocittametropolitanadimilano@legalmail.it](mailto:atocittametropolitanadimilano@legalmail.it));
  - Amiacque S.r.l. ([amiacque@legalmail.it](mailto:amiacque@legalmail.it));
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli

previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 – 2019 (PTPCT 2017-2019).

- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;.

**IL DIRETTORE DEL  
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E  
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI  
*Dott. Luciano Schiavone***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Responsabile del procedimento amministrativo: Raffaella Quitadamo*

*Pratica trattata: Rocco Caravelli*

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01152055482359

€ 1,00: 01130055710335 - 01130055710324 - 01130055710313 - 01130055710302 -  
01130055710290

Data 29/05/2017

Protocollo 131401 fasc. 4243/1986

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:  
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: De Andreis S.r.l. con sede legale ed insediamento in Bareggio (MI), Via Monte Nero n. 3. Autorizzazione unica per rinnovo autorizzazione impianto di recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.**

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI01747E
RAGIONE SOCIALE	De Andreis S.r.l.
C.F./P.IVA	06327290158
SEDE LEGALE	Bareggio (MI) - Via Monte Nero n. 3.
SEDE OPERATIVA	Bareggio (MI) - Via Monte Nero n. 3.
CODICE ATECO	38.3

**2. LOCALIZZAZIONE**

Foglio catastale	1
Particella catastale	Mappale n. 134 - 669
Gauss Boaga x	1.499.412,38
Gauss Boaga y	5.037.528,85
Via/Piazza/Località	Via Monte Nero n. 3.
Comune	Bareggio
Provincia	MI

**3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO**

**3.1** Istanza pervenuta il 23/09/2016, prot. 218534;

**3.2** Avvio del procedimento il 14/12/2016 prot. n. 287301;

**3.3** Sospensioni del procedimento dal 23/09/2016, prot. 218534 al 24/10/2016 prot. 247089, dal 14/12/2016 prot. n. 287301 al 22/05/2017 prot. 0125232;

**4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:**

**4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

**5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'**

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 4.660 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella Tav. U "Planimetria generale con disposizione zone operative e schema fognario" datata aprile 2017;

**5.1** il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

- 5.1.1** introduzione di nuove tipologie di rifiuto;
- 5.1.2** rinuncia all'operazione R4 per i rifiuti metallici rientranti nel campo d'applicazione del Regolamento Ue n. 333/2011 e Regolamento Ue n. 715/2013,
- 5.1.3** estensione attività di recupero R3 a rifiuti già autorizzati;
- 5.1.4** modifica layout dell'impianto;

**Descrizione sintetica delle operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati.** L'impresa effettua il ritiro di rifiuti non pericolosi e li sottopone alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). Successivamente i rifiuti vengono avviati al recupero o smaltimento presso altre aziende autorizzate, oppure vengono sottoposti nell'impianto alle operazioni di cernita, selezione, recupero ed eventuale adeguamento volumetrico (R3, R4, R12) per l'ottenimento:

- di MPS (R3, R4) conformi alle specifiche stabilite dalle norme tecniche di riferimento (cessata qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter;
- di rifiuti (R12) caratterizzati da frazioni merceologicamente omogenee al fine di ottimizzare l'invio a recuperi successivi fuori sito.

**5.2** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

- 5.2.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 565 mc/283 tonnellate;
- 5.2.2** messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 60 mc/15 t;

- derivanti dall'attività di trattamento:

- 5.2.3** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 406 mc/210 t;
- 5.2.4** messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 30 mc/10 t;

**5.3** I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4, R12) sono pari a: 20.000 t/a pari a 70 t/g;

**5.4** L'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	Denominazione	Aree stoccaggio	OPERAZIONI				
			R13	R12	R3	R4	D15
020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
020110	Rifiuti metallici	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (esclusi i rifiuti putrescibili)	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			x
030101	Scarti di corteccia e sughero	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			

Data 29/05/2017

Protocollo 131401 fasc. 4243/1986

Pagina 3



Città  
metropolitana  
di Milano

CER	Denominazione	Aree stoccaggio	OPERAZIONI				
			R13	R12	R3	R4	D15
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
030199	Rifiuti non specificati altrimenti: limitatamente a vimini e fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palpabile	1 - 2 - 3 - 4	x	x			
030301	Scarti di corteccia di legna	1 - 2 - 3 - 4	x	x			
040108	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	1 - 2 - 3 - 4	x	x			x
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	1 - 2 - 3 - 4	x	x			x
040209	Rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, esalatori, plasmatori)	1 - 2 - 3 - 4	x	x			x
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	1 - 2 - 3 - 4	x	x			x
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	1 - 2 - 3 - 4	x	x			x
040299	Rifiuti non specificati altrimenti: limitatamente a feltri	1 - 2 - 3 - 4	x	x			x
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	1 - 2 - 3 - 4	x	x			
090108	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	1 - 2 - 3 - 4	x	x			
090199	Rifiuti non specificati altrimenti: limitatamente a lastre fotografiche da sviluppare e già sviluppate	1 - 2 - 3 - 4	x	x			
100210	Scaglie di laminazione	1 - 2 - 3 - 4	x	x		x	
100299	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami di lavorazione	1 - 2 - 3 - 4	x	x		x	
100899	Rifiuti non specificati altrimenti: limitatamente a cascami di lavorazione	1 - 2 - 3 - 4	x	x		x	
110501	Zinco solido	1 - 2 - 3 - 4	x	x		x	
110599	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	1 - 2 - 3 - 4	x	x		x	
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
120113	Rifiuti di saldatura	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	x

Data 29/05/2017

Protocollo 131401 fasc. 4243/1986

Pagina 4



Città  
metropolitana  
di Milano

CER	Denominazione	Aree stoccaggio	OPERAZIONI				
			R13	R12	R3	R4	D15
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	x
120199	Rifiuti non specificati altrimenti: limitatamente a nastri abrasivi/ lamierino	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	
150101	Imballaggi in carta e cartone	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x	x		
150102	Imballaggi in plastica	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
150103	Imballaggi in legno	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
150104	Imballaggi metallici	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	
150105	Imballaggi in materiali compositi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x	x	x	x
150106	Imballaggi in materiali misti	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x	x	x	x
150107	Imballaggi in vetro	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			x
150109	Imballaggi in materia tessile	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			x
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	1 - 2 - 3 - 4	x	x			x
160103	Pneumatici fuori uso	1 - 2 - 3 - 4	x	x			x
160117	Metalli ferrosi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
160118	Metalli non ferrosi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	
160119	Plastica	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
160120	Vetro	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				x
160214 (non RAEE)	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			x
160214 (RAEE)	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	5	x				
17 01 01	Cemento	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				
17 01 02	Mattoni	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				
17 01 03	Mattonelle e ceramica	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06;	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				
170201	Legno	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
170202	Vetro	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				x
170203	Plastica	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
170401	Rame, bronzo e ottone	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
170402	Alluminio	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
170403	Piombo	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	

Data 29/05/2017

Protocollo 131401 fasc. 4243/1986

Pagina 5



Città  
metropolitana  
di Milano

CER	Denominazione	Aree stoccaggio	OPERAZIONI				
			R13	R12	R3	R4	D15
170404	Zinco	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	
170405	Ferro e acciaio	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
170406	Stagno	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	
170407	Metalli misti	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			x
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			x
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			x
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	1 - 2 - 3 - 4	x				
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	1 - 2 - 3 - 4	x				
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	1 - 2 - 3 - 4	x				
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	1 - 2 - 3 - 4	x			x	
191201	Carta e cartone	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x		x		
191202	Metalli ferrosi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				
191203	Metalli non ferrosi	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x			x	
191204	Plastica e gomma	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				
191205	Vetro	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				x
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				
191208	Prodotti tessili	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				x
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 (limitatamente a misti dei materiali di seguito elencati: di legno, carta, tessili, di metalli e di ferro, plastica, gomma e vetro e inerti provenienti da impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x		x	x	x
200101	Carta e cartone	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x	x		
200102	Vetro	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				x
200110	Abbigliamento	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			x
200111	Prodotti tessili	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x			x
200125	Oli e grassi commestibili	1 - 2 - 3 - 4	x				
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli alla voce 200133	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x				

Data 29/05/2017

Protocollo 131401 fasc. 4243/1986

Pagina 6



Città  
metropolitana  
di Milano

CER	Denominazione	Aree stoccaggio	OPERAZIONI					
			R13	R12	R3	R4	D15	
200136 (RAEE)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	5	x					
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x				
200139	Plastica	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x				
200140	Metallo	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x		x		
200201	Rifiuti biodegradabili (limitatamente a sfalci, ramaglie e potature)	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x					
200307	Rifiuti ingombranti	1 - 2 - 3 - 4 - 6	x	x				x

**5.5** l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191201	Carta e cartone	x	
191202	Metalli ferrosi	x	
191203	Metalli non ferrosi	x	
191204	Plastica e gomma	x	
191205	Vetro	x	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	x	x
191208	Prodotti tessili	x	x
191209	Minerali (ad es. sabbia, rocce)	x	x
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 (limitatamente a misti dei materiali di seguito elencati: di legno, carta, tessili, di metalli e di ferro, plastica, gomma e vetro e inerti provenienti da impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	x	x

**I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.**

## 6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

**6.1** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di

regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 6.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla *Tav. U "Planimetria generale con disposizione zone operative e schema fognario" datata aprile 2017*, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 6.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 6.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 6.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 6.4** Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

#### **METALLI FERROSI E NON FERROSI**

- 6.5** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 6.6** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norme UNI 10897/2013;
- 6.7** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 6.7.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 6.7.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 6.7.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:

- 6.7.4** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 6.7.5** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 6.7.6** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 6.7.7** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 6.7.8** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 6.7.9** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 6.8** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 6.9** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 6.10** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 6.11** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 6.12** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

- 6.12.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 6.12.2** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 6.12.3** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

### **RAEE**

- 6.13** per i RAEE non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
- 6.14** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 6.15** l'impianto deve essere dotato di:
  - bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
  - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
  - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
  - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
  - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
  - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
  - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 6.16** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 6.17** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 6.18** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:
  - 6.18.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti

luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

**6.19** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

**6.20** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

**6.21** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

**6.22** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

**6.23** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

### **PILE E ACCUMULATORI**

**6.24** per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal d.lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al suddetto decreto legislativo, ed in particolare, oltre a quanto già stabilito con le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente provvedimento, quanto segue:

**6.24.1** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

**6.24.2** deve essere garantita:

- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
- idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio;

**6.24.3** lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:

- le tipologie di rifiuti stoccati (CER);

- lo stato fisico;
  - la pericolosità dei rifiuti stoccati;
  - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- 6.24.4** nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 6.24.5** l'impianto deve possedere e rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- 6.24.6** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 6.24.7** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;
- 6.24.8** il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
- 6.24.9** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 6.24.10** le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;
- 6.24.11** lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 6.24.12** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 6.24.13** lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 6.24.14** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 6.24.15** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ad essere provvisti di sistemi di chiusura;
- 6.24.16** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 6.24.17** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 6.24.18** i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

- 6.24.19** lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per tali sistemi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- 6.24.20** le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- 6.24.21** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

#### **PLASTICHE – GOMMA – CARTA - LEGNO**

- 6.25** le operazioni di recupero di materia (R3) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali:
- 6.25.1** materie prime secondarie conformi ai requisiti della Norma UNI-EN 643/2002 per quanto attiene ai rifiuti di carta, cartone;
- tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 6.26** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 6.26.1** Norma UNI EN 643;

#### **INERTI**

- 6.27** Rifiuti in ingresso
- 6.27.1** per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 6.27.2** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;
- 6.28** i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);
- 6.29** deve essere previsto un protocollo di utilizzo dei nebulizzatori presenti tale da evitare la diffusione di polvere e nel contempo eccessivi ristagni di acqua;
- 6.30** Ciclo di lavorazione

**6.30.1** deve essere previsto l'impiego di un sistema di nebulizzazione da utilizzare durante tutte le fasi di movimentazione e trattamento dei rifiuti e comunque in qualsiasi momento possano generarsi polveri;

#### **VARIE**

- 6.31** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 6.32** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 6.33** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.S.L. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;
- 6.34** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 6.35** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 6.36** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico.
- 6.37** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 6.38** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche.

#### **7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

**L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO  
TECNICO RIFIUTI  
**Dr. Piergiorgio Valentini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

DATA 18/05/2017  
PROT. N. 7801FASC. 6.3\2016\96

## PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

<b>Ragione Sociale</b>	DE ANDREIS S.R.L.
<b>Indirizzo Sede Legale</b>	BAREGGIO (MI), VIA MONTE NERO N. 3
<b>Indirizzo Impianto</b>	BAREGGIO (MI), VIA MONTE NERO N. 3
<b>Attività</b>	<i>Commercio all'ingrosso di rottami e cascami; attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali</i>
<b>Gestore dell'Impianto</b>	Sig. Daniele De Andreis in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante dell'Impresa

### 1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. L'Impresa dichiara di svolgere all'interno dello stabilimento le attività di "messa in riserva (R13), riciclaggio/recupero (R3-R4), selezione e cernita (R12), deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi". L'insediamento risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 1.384 mq, di cui per alloggi/uffici pari a 100 mq e per attività produttive pari a 1.284 mq, nonché da una superficie scoperta pari a 3.271 mq, di cui 2.837 mq impermeabilizzata e 434 mq non impermeabilizzata.
- 1.2. L'Impresa contestualmente all'istanza ha presentato un progetto di adeguamento dell'assetto fognario, che prevede la presenza di un unico punto di scarico in pubblica fognatura, ubicato in via Monte Nero, indicato in planimetria con il codice *SI* e costituito da:
- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;
  - acque meteoriche di prima pioggia; le acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici scolanti sono raccolte tramite caditoie ed inviate ad un pozzetto ripartitore, collegato ad una vasca di accumulo avente capacità pari a 14 mc; una valvola anti riflusso con comando a galleggiante chiude l'ingresso alla vasca una volta raggiunto il livello predefinito e una pompa di sollevamento, azionata da un timer collegato ad un sensore di pioggia, provvede allo scarico in rete fognaria pubblica, previo trattamento di disoleazione con filtro a coalescenza, della acque meteoriche di prima pioggia, 96 ore dopo l'ultimo evento meteorico ad una portata di 1 l/s per ogni ettaro di superficie scolante; la vasca di accumulo assolve anche la funzione di sedimentatore. Le acque meteoriche di seconda pioggia, anch'esse previo trattamento di disoleazione con filtro a coalescenza, vengono smaltite localmente tramite dispersione in pozzo perdente, dove affluiscono anche le acque meteoriche decadenti dalle coperture e da una porzione di piazzali dall'estensione di 180 mq, per i quali l'Impresa richiede che non siano applicate le disposizioni di cui R.R. 4/06. In particolare nell'area n. 9, adibita allo stoccaggio di specifiche tipologie di materiali, così come indicate in planimetria, è presente una caditoia che intercetta tutte le acque meteoriche decadenti dalla succitata area (costituita da un manufatto

tipo silos orizzontale con pendenza della pavimentazione verso la caditoia); tali acque, prima di unirsi alla rete di raccolta delle acque meteoriche sopra descritto, vengono sottoposte ad un trattamento di disoleazione.

- 1.3. L'Impresa, in riscontro a quanto prescritto al punto 4 dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne del 29.04.2013 (R.G. n. 4617/2013), ha presentato un progetto di adeguamento del sistema fognario, approvato dall'Ufficio d'Ambito in data 02.10.2015 (Prot. Uff. Ambito n. 13410). Ciò premesso, vista l'imminente scadenza dell'autorizzazione allo scarico ed alla gestione dei rifiuti, nonché la ormai consolidata valutazione da parte degli Enti preposti circa la necessità di sottoporre a preventiva autorizzazione anche le acque meteoriche di seconda pioggia con sistemi di trattamento dedicati a tutela del ricettore finale (sottosuolo), l'Impresa ha predisposto un aggiornamento del succitato progetto di adeguamento del sistema fognario approvato, prevedendo, anche per le acque meteoriche di seconda pioggia, uno specifico sistema di trattamento. Per tali motivazioni l'Impresa ha richiesto di effettuare i lavori di adeguamento all'impianto fognario a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione oggetto della presente istanza.
- 1.4. L'approvvigionamento idrico dichiarato è pari a 240 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.5. Acquisita come facente parte integrante del presente Parere, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tav. 3 *Planimetria di progetto con individuazione rete fognaria*" del Settembre 2016."

## **2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA**

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 14.02.2017 (Prot. n. 3198) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 15.02.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 2635), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.3. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.4. Le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti di pertinenza dell'attività sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 2.6. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purché siano esercitati nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*".
- 2.7. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.8. L'Impresa DE ANDREIS S.R.L. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Monte Nero n. 3 nel Comune di Bareggio (MI).
- 2.9. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

### 3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. **L'Inizio dei lavori di realizzazione delle opere in progetto dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo e la fine dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dall'inizio degli stessi. Occorrerà comunicare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A., per mezzo di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, la data di fine lavori e la conformità dei lavori al succitato progetto approvato, corredata da elaborato grafico "as built".**
- 3.2. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con codice *SI* come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione ed ubicato in via Monte Nero.
- 3.3. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.2 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.4. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.5. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "Regolamento Locale d'Igiene" e del “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*” (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.10. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto - Tav. 3 "Planimetria di progetto con individuazione rete fognaria" del Settembre 2016 - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

#### 4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Bareggio (MI) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito  
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale  
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta*  
*email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58*

*Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis*  
*email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it – Tel. 02/710493.46*

Data 26/01/2017

Al Direttore del SETTORE

Protocollo 0020383 fasc. 2000.12.9/1986/4243  
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

RIFIUTI E BONIFICHE E AIA

Pagina 1

**SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZIO ACQUE REFLUE**

**PROCEDIMENTO DI VARIANTE AUTORIZZAZIONE ART. 208 D.LGS 152/06**

**EMISSIONI IDRICHE - RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:**

**OGGETTO: ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IDRICHE – Autorizzazione unica per l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti: rinnovo con variante non sostanziale ex. art. 208 del D.Lgs. 152/06 per un impianto di gestione rifiuti sito in Bareggio, Via Monte Nero, 3. Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di seconda pioggia con recapito tramite un unico terminale negli strati superficiali del sottosuolo tramite dispersione in pozzo perdente, al l.r. pro tempore della ditta De Andreis srl.**

**ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI01747E
RAGIONE SOCIALE	DE ANDREIS S.R.L.
C.F./P.IVA	06327290158
SEDE LEGALE	Via Monte Nero 3 - Bareggio
SEDE OPERATIVA	Via Monte Nero 3 - Bareggio
CODICE ATECO	38.21.09

**1. LOCALIZZAZIONE**

Foglio catastale	01
Particella catastale	134 e 669
coordinate UTM32 WGS84 x	499.387
coordinate UTM32 WGS84 y	5.037.502
Via/Piazza/Località	Via Monte Nero 3
Comune	Bareggio
Provincia	Milano

Settore risorse idriche e attività estrattive

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3598 - pec: [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Responsabile del procedimento: Dott. Susanna Colombo, tel: 02 7740.5875 , email: [su.colombo@cittametropolitana.mi.it](mailto:su.colombo@cittametropolitana.mi.it)

Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: Attilio Lo Vecchio, tel: 02 7740.3568, email: [a.lovecchiol@cittametropolitana.mi.it](mailto:a.lovecchiol@cittametropolitana.mi.it)

## 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

La ditta DE ANDREIS è dotata di un punto di allaccio alla fognatura comunale di Bareggio.

L'impianto fognario esistente è costituito:

- dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'attività con recapito in pubblica fognatura;
- dalle acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali. La prima pioggia, separata attraverso un separatore a portata di vecchia generazione, viene convogliata in fognatura mentre la seconda pioggia in pozzo perdente;
- le acque meteoriche di dilavamento delle coperture sono anch'esse collegate al separatore di cui al punto precedente e vengono convogliate nei medesimi recapiti;
- da una linea di scarico chiusa, denominata in planimetria "rete raccolta liquami", riservata alle eventuali acque decadenti dai rifiuti da sottoporre a selezione nell'area di lavorazione al coperto denominata area n.3 e a compattazione balle nell'area n. 7. Tale rete è costituita da 3 caditoie collegate ad una vasca di accumulo a camera singola a tenuta.

La ditta ha ottenuto Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio R.G. n. 4617/2013 del 29/04/2013 prot. N. 111419/2013 del 29/04/2013. Al punto 4 della citata Autorizzazione si prescrive l'adeguamento della rete di scarico alla pubblica fognatura in modo di eliminare le portate eccedenti la quota di prima pioggia dei piazzali e le intere portate scolanti dalle coperture individuando un recapito alternativo alla pubblica fognatura.

Secondo quanto dichiarato dal richiedente, vista la necessità di sottoporre ad autorizzazione anche le acque di seconda pioggia con sistemi di trattamento dedicati a tutela del ricettore finale (sottosuolo), la ditta ha predisposto il presente progetto di adeguamento del sistema fognario prevedendo un più conforme dispositivo di separazione delle prime piogge e, per le acque di seconda pioggia, uno specifico sistema di trattamento e il recapito in pozzo perdente.

Considerata la tipologia dell'attività, soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e alla R.R. n. 4/2006, il progetto prevede:

- la raccolta, la separazione e il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali esterni di pertinenza dell'attività, e il recapito finale nella fognatura del comune di Bareggio;
- la separazione delle acque meteoriche di seconda pioggia dei piazzali esterni di pertinenza dell'attività, il trattamento delle stesse con disoleatore in continuo e il recapito finale negli strati superficiali del sottosuolo tramite un pozzo perdente di altezza mt 3.00 e diam. mt.2.50;
- la raccolta e la separazione delle acque meteoriche delle coperture, congiuntamente alle acque meteoriche dei piazzali che non vengono utilizzati per l'attività, con recapito finale diretto negli strati superficiali del sottosuolo tramite il medesimo pozzo perdente.

Lo stato di progetto finale è quello riportato nella planimetria che si acclude al presente allegato.

Per le ulteriori specifiche tecniche si rimanda agli allegati tecnici prodotti dalla parte e presenti in atti.

## 3. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

## 4. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI (specifiche per procedimento)

- Le acque meteoriche di piazzale eccedenti le prime piogge scaricate nei primi strati del sottosuolo devono rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 4 di cui all'Allegato 5 parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
  - Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei reflui; pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui di piazzale e delle coperture a monte dei pozzetti di ispezione/campionamento;
  - Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico, dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile ed ispezionabile per lo svolgimento dei campionamenti;
  - Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento esistenti, per le verifiche delle autorità preposte al controllo;
  - Con periodicità annuale, in concomitanza di un evento meteorico che comporti l'attivazione dello scarico delle acque reflue di seconda pioggia, la ditta dovrà predisporre un programma ciclico di monitoraggio qualitativo delle acque reflue meteoriche (di seconda pioggia campionate separatamente a monte dell'immissione dei pluviali delle coperture entro i primi quindici minuti da quando ha origine lo scarico) inviate allo scarico e comunicarne i risultati alla Città Metropolitana di Milano - settore Risorse Idriche e Attività Estrattive. In merito la ditta dovrà conservare un quaderno delle analisi periodiche delle acque meteoriche, che sarà tenuto a disposizione della Città Metropolitana di Milano e dell'Arpa competente, con l'obbligo, da parte della ditta, di segnalare ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento. Si prescrivono inoltre:
  - Periodici lavori di manutenzione e pulizia della rete idrica di scarico e dei sistemi depurativi presenti da effettuarsi almeno annualmente; gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere annotati su apposito quaderno, conservato per eventuali controlli in merito;
  - I rifiuti risultanti dalla pulizia dei sistemi depurativi e della rete idrica di scarico dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
  - Come previsto dall'art. 5, comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate.
  - Tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;
  - Eventuali stoccaggi delle materie prime, semilavorati e dei rifiuti allo stato liquido dovranno avvenire preferibilmente al coperto, o in apposite aree dotate di bacino di contenimento (se all'aperto);
  - Ai sensi delle norme tecniche regionali di cui alla DGR 05/04/06 nr. 8/2318 e della Deliberazione CITAI - allegato 5 - punti 5 e 7, la distanza tra il fondo della trincea di subirrigazione ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 metro.
- Dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento, da terminare entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento, il soggetto responsabile deve trasmettere certificato di fine lavori a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto autorizzato. Tale certificazione deve essere inviata agli Enti competenti prima dell'attivazione dello scarico.

## 5. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

### ◦ RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

- **D.lgs. 152/2006** “*Norme in materia ambientale*”;
- **L.r. 26/2003** “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;
- **R. R. n. 3/2006** “*Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”
- **R. R. n. 4/2006** “*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”
- **Circolare regionale 16 aprile 2009 n. 5** “*Indicazioni alle Province in ordine all’adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta abitanti equivalenti alle disposizioni dell’art. 8, comma 2, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3*”

### ◦ PRESCRIZIONI GENERALI

1. art. 101 commi 3) 4) 5) Dlgs 152/2006;
2. art. 113 comma 4) Dlgs 152/2006;
3. art. 124 comma 10) Dlgs 152/2006;
4. art. 129 comma 1) Dlgs 152/2006;
5. art. 130 comma 1) Dlgs 152/2006;
6. art. 133 comma 1) 2) 3) Dlgs 152/2006;
7. art. 137 comma 1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;
  
8. comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
9. comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
10. divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.
11. ogni modifica che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico o cambio di titolarità dovrà essere preventivamente autorizzata;

### **Il Responsabile dell'endoprocedimento**

*(Responsabile del Servizio Acque Reflue)*

**Dott.ssa Susanna Colombo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Allegata planimetria di progetto dell'insediamento*



**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti  
ex art.208 Dlgs 152/06**

**PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI**

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

**PRESCRIZIONI PARTE GENERALE**

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
  - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
  - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
  - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
  - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
  - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
  - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
  - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

- operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
  20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
  21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
  22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
    - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
    - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
  23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
  24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
  25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
  26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
  27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

## PIANI

### Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

### Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

#### **Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti**

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

#### **Impatto acustico**

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;  
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

#### **Impianti mobili**

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;  
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

#### **Carta**

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

#### **Vetro**

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

#### **Rottami metallici**

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;  
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;  
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;  
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;  
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;  
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

#### **R.A.E.E**

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;  
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;  
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;  
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;  
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;  
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

### **Amianto**

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

### **Biocombustibili**

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

### **Compostaggio**

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

### **Discarica**

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

### **Fanghi**

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

### **Inerti**

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

### **Miscelazione**

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

### **Olii usati**

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

### **PCB**

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

### **Pile e accumulatori**

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

### **Plastica**

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

### **Rifiuti sanitari**

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

### **Veicoli fuori uso**

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.




TABELLA RIEPILOGATIVA												
ZONA	OPERAZ.	SUP. mq	VOLUME mc	QUANTITA' ton.	RIFIUTI TRATTATI / STOCCATI							
1		250	300	150	020104	020110	020304	030101	030105	030199	030301	040108
2	R13	135	200	100	040109	040209	040221	040222	040299	090107	090108	090199
3		48,24	50	25	100210	100299	100899	110501	110599	120101	120102	120103
4	R13 - D15	36,22	40	10	120104	120105	120113	120117	120199	150101	150102	150103
5	R13	19	15	8	150104	150105	150106	150107	150109	150203	160103	160117
6	R13 - D15	30	20	5	160118	160119	160120	160214	170101	170102	170103	170107
7	R3				170201	170202	170203	170401	170402	170403	170404	170405
	R4	708	N.A.	N.A.	170406	170407	170408	170604	170608	170904	190102	190118
	R12 limitatamente alla selezione e cernita				191001	191002	191201	191202	191203	191204	191205	191207
8	R13 decadenti dal trattamento	260	300	150	191208	191209	191212	200101	200110	200111	200134	200138
9	R13-D15 decadenti dal trattamento	148	105.92	60	200139	200140	200201	200307				
10	R13-D15 decadenti dal trattamento	30	30	10								
11	M.P.S./E.O.W. (Cessato rifiuto art. 184 ter. del D.Lgs. 152/06 e smi)	205,55	400	N.A.								

Limite area oggetto della richiesta di rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

VIABILITA'

- TUBAZIONI ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- TUBAZIONI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- TUBAZIONE INTERRATA ACQUE METEORICHE COPERTURE
- RACCOLTA RACCOLTA LIQUAMI IN VASCA A TENUTA
- POZZETTO SEPARATORE ACQUE PRIMA/SECONDA PIOGGIA CON VALVOLA AUTOMATICA DI CHIUSURA
- POZZETTO DI CALMA
- POZZETTO DI ISPEZIONE
- POZZETTO CON VALVOLA DI CHIUSURA
- POZZETTO ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
- CANALETTA CON GRIGLIA
- CADITOIA
- ACCUMULO PRIMA PIOGGIA - DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA
- IMPIANTO TRATTAMENTO SECONDA PIOGGIA DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA
- SIFONE FIRENZE
- POZZETTO CON POMPA DI RILANCIO
- POZZO PERDENTE
- VASCA A TENUTA

TABELLA SUPERFICI IMPIANTO PRODUTTIVO	
SUPERFICIE COPERTA (CAPANNONE+UFFICI)	1.384,00 mq
SUPERFICIE SCOPERTA IMPERMEABILE (assoggettata al R.R. 4/2006)	2.657,00 mq
SUPERFICIE SCOPERTA IMPERMEABILE (NON assoggettata al R.R. 4/2006)	180,00 mq
SUPERFICIE SCOPERTA PERMEABILE	434,00 mq
TOTALE SUPERFICIE	4.655,00 mq

**Assieco**  
CONSULENZA AMBIENTALE

ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale  
Via Montegrappa, 27/a - 24060 REGNO (BG)  
Cap. Soc. 10.000 i.v. - REA n. 334809  
P.IVA - C.F. - Reg. Impr. BG: 02925170165  
stoccaggio@assieco.it - www.assieco.it  
Tel. 035.4340056 - Fax. 035.4340057  
pec: assiecosrl@legalmall.it

**Studio Tecnico Arch. Dario Poetini**  
Via Nazionale n.32 - 25044 - Capo di Ponte (BS) - tel. 3289258477

COMUNE DI BAREGGIO PROVINCIA DI MILANO

**TAV. U** PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE E SCHEMA FOGNARIO

SCALA 1/200 DATA: GENNAIO 2017 AGGIORNAM.: APRILE 2017

**PROGETTO**

OGGETTO  
Richiesta di rinnovo con variante non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi (Autorizzazione Dirigenziale RG n. 204 del 23/05/2007 e smi)  
Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (Autorizzazione Dirigenziale RG n. 461/2013 del 29/04/2013)

COMMITTENTE  
**DE ANDREIS S.R.L.**  
Sede legale ed insediamento produttivo:  
Via Monte Nero, 3 - 20010 Bareggio (MI)

LA DITTA  
**DE ANDREIS SRL**  
Codice fiscale 0632739158 - Partita Iva 0632739158  
VIA MONTE NERO 3 - 20010 BAREGGIO (MI)  
Numero R.E.A. 180705  
Registro Imprese di MILANO n. 6527280188  
Capitale Sociale 10.000,00 i.v.

IL TECNICO  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
Dott. **Dario Poetini**  
ARCHITETTO  
ISCR. N° 2458